

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4518

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003

Presentato il 25 novembre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI!

1.1 Motivazioni dell'Accordo.

La Mauritania ha compiuto in questi ultimi anni sostanziali progressi nel consolidamento della stabilità macroeconomica e nell'introduzione di riforme strutturali. Grazie alle attenzioni che dedica all'equilibrio dei conti macroeconomici, nonché all'applicazione delle riforme suggerite dal Fondo monetario internazionale, soprattutto in materia di tassazione, di tariffe doganali e nel settore bancario, la Mauritania rientra nel ristretto numero di Paesi che continua a ricevere ulteriori aiuti finanziari.

La Mauritania ha imboccato negli anni '90 la strada di un crescente liberismo, ha avviato un deciso programma di privatizzazioni e di grandi lavori infrastrutturali finanziati da varie istituzioni internazionali. Sono state inoltre adottate politiche di decentralizzazione per migliorare l'efficienza dello Stato e sono state snellite le procedure per l'avvio di nuove imprese. L'economia mauritana ha registrato un sostenuto ritmo di sviluppo, con tassi di crescita del prodotto interno lordo previsti intorno al 5 per cento nel biennio 2001-2002.

Nell'ottica di rafforzare il ruolo del settore privato nell'economia, lo Stato ha negli ultimi anni cercato di stabilire relazioni dirette con il settore privato. A tale fine, ha costituito una commissione consultiva congiunta con rappresentanti dell'imprenditoria privata che viene regolarmente consultata prima dell'adozione di importanti misure di politica economica. Vanno altresì segnalate le profonde trasformazioni registratesi in Mauritania grazie al diffondersi di una mentalità più moderna e dinamica presso la classe imprenditoriale, favorita anche dalle riforme in settori chiave come la giustizia, l'insegnamento e il commercio.

L'accresciuta presenza italiana in Mauritania è conseguenza diretta della libera-

lizzazione del sistema economico, compiuta di pari passo con la progressiva democratizzazione di quello politico, che sembra aprire nuove prospettive alle aziende italiane nel settore dei grandi lavori, delle esportazioni e del turismo. Opportunità sono, infatti, offerte sia dalle privatizzazioni sia dai grandi lavori infrastrutturali, specialmente nelle opere stradali. Queste ultime sono favorite dalla collocazione geografica della Mauritania a ridosso del Maghreb e da una vocazione alla collaborazione mediterranea, che verrà ancor più rafforzata dal compimento di un importante asse stradale di collegamento al Marocco.


La Mauritania è ricca di minerali di ferro e ha una costa pescosissima. Il settore estrattivo offre prospettive incoraggianti e le potenzialità collegate all'industria petrolifera *off-shore* potrebbero condurre ad un incremento di investimenti dall'estero. Si segnala a riguardo che una *joint-venture* a partecipazione AGIP sta attualmente operando perforazioni al largo di Nouadhibou. L'esito è stato finora positivo e rimane da valutare l'ampiezza dei giacimenti per stabilire la loro redditività.

Le relazioni economiche bilaterali italo-mauritane sono in fase di crescita e consistono essenzialmente nell'importazione italiana di minerali ferrosi e nella presenza di pescherecci italiani in acque mauritane. L'Italia è il primo Paese importatore della Mauritania (dati *Economist Intelligence Unit* ottobre 2002). La Mauritania ha altresì visto un veloce aumento delle importazioni dall'Italia negli ultimi due anni. I principali prodotti di interesse per le nostre esportazioni sono prodotti alimentari, calzature, raffinati del petrolio, apparecchi meccanici ed elettrici, autoveicoli e mobili. I dati aggiornati al settembre 2002 fanno rilevare un consistente incremento dell'interscambio commerciale, pari a 96,2 milioni di euro, confermando il *trend* in crescita degli ultimi tre anni.

Interscambio commerciale Italia-Mauritania

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Importazioni italiane	89,4	78,3	66,5	77,9	90,9	72,9
<i>Variazione %</i>		-12,4	-15,1	17,1	16,7	
Esportazioni italiane	12,8	13,5	13,7	38,4	39,0	23,3
<i>Variazione %</i>		5,5	1,5	180,3	1,6	
Saldo	-76,6	-64,8	-52,8	-39,5	-51,9	-49,6
Totale interscambio	102,2	91,8	80,2	116,3	129,9	96,2

Fonte: ISTAT - Valori in milioni di Euro - Dati del 2002 relativi ai primi nove mesi



L'accresciuta presenza italiana è conseguenza diretta della liberalizzazione del sistema economico, come testimonia un interscambio in aumento e lo svolgimento di una missione di operatori economici svoltasi nel marzo 2002 a Nouakchott (25 imprese di dimensioni medio-piccole), a dimostrazione del crescente interesse dell'imprenditoria italiana verso le opportunità offerte dal mercato mauritano nei diversi settori del turismo, della pesca, dell'agro-alimentare, dell'edilizia e dei macchinari per l'industria.

L'interesse ad approfondire le relazioni economico-commerciali tra l'Italia e la Mauritania è stato evidenziato anche nel corso delle consultazioni politiche bilaterali presiedute rispettivamente dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri, Senatore Alfredo Mantica e dal Ministro degli esteri Dah Ould Abdi, tenutesi nel febbraio 2002.

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti con la Mauritania intende costituire un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi, creando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.

Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Mauritania e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi) agli investimenti nazionali ed esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

1.2 Esame degli articoli.

Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento « giusto ed equo », ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo II), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo III), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della Controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, situazione di emergenza o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo IV).

Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta « clausola di retrocessione », prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo V).

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le proce-

sure legali relative al trasferimento (articoli VI e VIII).

Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo VII).

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo IX dell'Accordo.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o al « Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti » per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo X).

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari (articolo XI).

L'articolo XII stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si notificheranno l'avve-

nuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci, dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli XIII e XIV).

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Mauritania e degli investimenti mauritani in Italia.

L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, né incide modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre

all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non ne derivano neppure minori entrate. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede, con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli IX e X) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti e ad arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per le suesposte considerazioni, non si rende necessaria la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo X, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) *Analisi del quadro normativo e della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

C) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo I dell'Accordo. Esse non sono innovative.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto; ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi.*

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella

o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Mauritania, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Mauritania;

i soggetti mauritani che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

Le risorse naturali della Mauritania (minerali ferrosi e pesce) costituiscono un rilevante elemento di interesse per l'Italia.

La liberalizzazione del sistema economico compiuta di pari passo con la progressiva democratizzazione di quello politico sembra aprire buone prospettive alle aziende italiane in Mauritania nei settori dei grandi lavori, delle esportazioni e del turismo. Una maggiore presenza italiana in campo economico e commerciale potrebbe consentire alle imprese italiane di cogliere le opportunità offerte da un'economia in fase di apertura e di espansione.

L'Accordo potrebbe quindi agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Mauritania in numerosi settori, in particolare quelli della pesca, petrolifero e dei grandi lavori infrastrutturali.

B) *Obiettivi e risultati attesi.*

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Mauritania e mauritani in Italia.

Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisite indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto positivo sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. È anche destinato a favorire il trasferimento dall'Italia alla Mauritania di *know-how* tecnico e manageriale, la creazione di nuova occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo,

premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

L'Accordo è in linea con la volontà del Governo mauritano di porre al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica. L'esportazione del modello italiano di sviluppo produttivo basato su un fitto tessuto di imprese di dimensioni medio-piccole, rappresenta una politica di sicuro interesse per lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale, coerentemente con le caratteristiche del tessuto economico mauritano.

Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Mauritania ed in Italia.

C) Aspetti organizzativi ed oneri.

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Mauritania; non è quindi percorribile la cosiddetta « opzione nulla ».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE SUR LA
PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, ci-après désignés « les Parties Contractantes »,

DESIREUX de créer les conditions favorables pour renforcer la coopération économique entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les investissements de capital de la part des investisseurs d'une Partie Contractante dans le territoire de l'autre Partie Contractante ;

CONVAINCUS que l'encouragement et la protection réciproque de ces investissements basés sur des Accords internationaux contribueront à stimuler des relations économiques susceptibles de promouvoir la prospérité des deux Parties Contractantes ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE 1

Définitions

Pour l'application du présent Accord :

1. Le terme « investissement » désigne toute catégorie de bien investi, avant et après l'entrée en vigueur du présent Accord, par une personne physique ou morale d'une Partie Contractante dans le territoire de l'autre partie Contractante, conformément aux lois et règlements de ladite Partie, quelque soit la forme juridique choisie et le cadre juridique.

Sans préjuger de ce qui précède, sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements les éléments ci-après :

a) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tout autre droit *in rem* de propriété, y compris les droits réels de garantie sur une propriété de tiers, pour autant qu'ils puissent être employés aux fins de l'investissement ;

b) les actions, les obligations, les parts sociales et autres titres de crédit, ainsi que les titres d'Etat et les titres publics en général ;



- c) les crédits financiers liés à un investissement, ainsi que les revenus provenant d'un capital qui sont réinvestis, les revenus provenant d'un capital et les droits à toutes prestations ayant valeur économique liées à un investissement ;
- d) les droits d'auteur, les marques commerciales, les brevets, les modèles industriels et autres droits de propriété intellectuelle et industrielle, le savoir-faire, les secrets commerciaux, les dénominations commerciales et l'achalandage ;
- e) tout droit de nature économique conféré par loi ou par contrat, ainsi que toute licence et concession conformes à la loi en vigueur en matière d'activités économiques, y compris les droits de prospection, extraction et exploitation des ressources naturelles ;
- f) tout accroissement de la valeur de l'investissement initial.

Toute modification de la forme juridique choisie pour les investissements n'affecte pas leur qualification d'investissement.

1. Le terme « investisseur » désigne toute personne physique ou morale d'une Partie Contractante qui effectue des investissements dans le territoire de l'autre Partie Contractante, ainsi que les succursales, associées et filiales étrangères contrôlées par lesdites personnes physiques ou morales.
3. Le terme « personne physique » désigne, pour chacune des Parties Contractantes, une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, conformément à sa législation.
4. Le terme « personne morale » désigne, pour chacune des Parties Contractantes, tout organisme ayant son siège dans le territoire de l'une des Parties Contractantes et reconnu par celle-ci, tel que les établissements publics, les sociétés de personnes, de capitaux, les fondations et associations indépendamment du fait qu'il s'agisse ou non d'organismes à responsabilité limitée.
5. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites ou qui seront produites par un investissement, y compris notamment les revenus ou intérêts, les dividendes, les royalties, les redevances pour prestations techniques, d'assistance ou d'autre nature, de même que tout payement en nature.
6. Le terme « territoire » indique, outre les surfaces délimitées par les frontières terrestres, les « zones maritimes ». Celles-ci incluent les zones maritimes et sous-marines sous la souveraineté des Parties Contractantes ou sur lesquelles celles-ci exercent des droits souverains ou juridictionnels conformément au droit international.
7. L'expression « accord d'investissement » indique un accord qu'une Partie Contractante peut conclure avec un investisseur de l'autre Partie Contractante en vue de régler la relation spécifique concernant l'investissement.



8. L'expression « traitement non discriminatoire » indique un traitement au moins aussi favorable que le meilleur traitement entre le traitement national et celui de la nation la plus favorisée.
9. L'expression « droit d'accès » indique le droit d'être admis à investir dans le territoire de l'autre Partie Contractante, sous réserve des limites résultant des accords internationaux contraignants pour les deux Parties Contractantes.
10. L'expression « activités liées à un investissement » indique, entre autre, l'organisation, le contrôle, le fonctionnement, l'entretien et la cession de sociétés, filiales, agences, bureaux ou autres organisations pour la gestion des activités commerciales; l'accès aux marchés financiers; la demande de prêts; l'achat, la vente et l'émission, d'actions et d'autres titres et l'achat de devises étrangères pour les importations nécessaires au déroulement des activités commerciales; l'écoulement de biens et de services; l'approvisionnement, la vente et le transport de matières premières et transformées, d'énergie, de carburants et de moyens de production, ainsi que la diffusion d'informations commerciales.

ARTICLE II

Promotion et protection des investissements

1. Chacune des Parties Contractantes encourage les investisseurs de l'autre Partie Contractante à investir dans son territoire.
2. Les investisseurs des deux Parties Contractantes auront un droit d'accès aux activités d'investissement dans le territoire de l'autre Partie Contractante non moins favorable que celui prévu à l'Article III, paragraphe 1.
3. Chacune des Parties Contractantes accorde toujours un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes vérifieront que la gestion, l'entretien, l'emploi, la transformation, la jouissance ou la cession des investissements effectués dans leur territoire par les investisseurs de l'autre Partie Contractante, ainsi que des sociétés ou entreprises où ces investissements ont été effectués, ne soient jamais soumis à des mesures injustifiées ou discriminatoires.
4. Chacune des Parties Contractantes crée et maintient dans son territoire un cadre juridique susceptible d'assurer aux investisseurs la continuité du traitement juridique, y compris le respect en bonne foi de tous les engagements pris vis-à-vis de chaque investisseur.
5. Les Parties Contractantes n'établissent aucune condition pour la réalisation, le développement ou la poursuite des investissements susceptible d'entraîner l'acceptation ou l'imposition



- d'obligations liées à la production pour l'exportation et de prévoir l'approvisionnement de biens sur place ou toute condition similaire.
5. Conformément à ses propres lois et règlements, chacune des Parties Contractantes accorde aux nationaux de l'autre Partie Contractante qui se trouvent dans son territoire pour un investissement réglementé par le présent Accord des conditions de travail adéquates au déroulement de leurs activités professionnelles. Chacune des Parties Contractantes appliquera le traitement le plus favorable aux questions liées à l'entrée, le séjour, le travail et les déplacements à l'intérieur de son territoire des nationaux de l'autre Partie Contractante ainsi que des membres de leurs familles.


Les sociétés constituées conformément aux lois et aux règlements d'une Partie Contractante et qui sont possédées ou contrôlées par les investisseurs de l'autre Partie Contractante sont autorisées à recruter librement les cadres dirigeants de haut niveau, indépendamment de leur nationalité, conformément aux lois de la Partie Contractante d'accueil.

ARTICLE III

Traitement national et clause de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties Contractantes accorde sur son territoire aux investissements effectués et aux revenus afférents des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements effectués et aux revenus afférents de ses propres nationaux ou de ceux de pays tiers. Le même traitement s'étend aux activités liées à l'investissement.
2. Si sur la base de la législation d'une des Parties Contractantes ou des obligations internationales en vigueur, ou qui pourraient entrer en vigueur à l'avenir dans l'une des Parties Contractantes, il se produisait une situation juridique suivant laquelle les investisseurs de l'autre Partie Contractante bénéficieraient d'un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, le traitement accordé aux investisseurs de ladite autre Partie sera appliqué aux investisseurs de la Partie Contractante concernée même pour les relations déjà établies.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article ne s'étendent pas aux avantages et privilèges qu'une Partie Contractante pourrait accorder aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de leur appartenance à une union douanière ou économique, à un marché commun, à une zone de libre-échange, à un accord régional ou sous-régional, à un Accord économique





multilatéral international ou en vertu d'Accords conclus afin d'éviter la double imposition ou faciliter le commerce transfrontalier.

ARTICLE IV

Indemnisation des dommages ou des pertes

Si les investisseurs de chacune des Parties Contractantes subissent des pertes ou des dommages à leurs investissements dans le territoire de l'autre Partie Contractante à cause de guerres, d'autres formes de conflit armé, état d'urgence, conflits civils ou d'autres événements similaires, la Partie Contractante dans le territoire de laquelle l'investissement a été effectué accorde une indemnité adéquate pour réparer les pertes ou dommages, indépendamment du fait que ceux-ci aient été provoqués par des forces gouvernementales ou par d'autres sujets. L'indemnité est réglée dans une devise librement convertible, librement transférable et sans retards injustifiés.

Les investisseurs concernés ont droit au même traitement réservé aux nationaux de l'autre Partie Contractante et, en tout cas, à un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs d'Etats tiers.

ARTICLE V

Nationalisation ou expropriation

1. Les investissements effectués dans le cadre du présent Accord ne sont soumis à aucune mesure susceptible de limiter, à titre permanent ou temporaire, le droit de propriété, la possession, le contrôle ou la jouissance des investissements, sous réserve de la législation nationale ou locale en vigueur et des dispositions arrêtées par les autorités juridictionnelles compétentes.
2. Les investissements et les activités liées aux investissements des investisseurs de l'une des Parties Contractantes ne feront pas l'objet, *de iure ou de facto*, directement ou indirectement, de mesures de nationalisation, expropriation, réquisition ou toute autre mesure similaire, y compris des mesures portant atteinte aux sociétés et aux biens contrôlés par l'investisseur dans le territoire de l'autre Partie Contractante, sauf pour des finalités publiques ou des raisons d'intérêt national ; dans ce cas, le paiement immédiat, complet et effectif d'une indemnité est prévu, à condition que lesdites mesures aient été adoptées sur une base non discriminatoire et conformément à toutes les dispositions et les procédures juridiques.

3. Le montant adéquat de l'indemnité sera équivalent à la valeur commerciale effective de l'investissement exproprié immédiatement avant le moment où la décision de nationaliser ou d'exproprier a été annoncée ou rendue publique.

En cas de difficulté à établir la valeur commerciale effective, celle-ci sera déterminée sur la base des critères d'évaluation reconnus au niveau international.

L'indemnité est calculée en une devise convertible au taux de change principal, applicable à la date où la décision de nationaliser ou d'exproprier a été annoncée ou rendue publique et elle doit inclure les intérêts calculés sur la base des paramètres EURIBOR à compter de la date de nationalisation ou d'expropriation jusqu'à la date du paiement; elle pourra être librement touchée et transférée.

Dès sa détermination, l'indemnité est payée sans retards injustifiés et en tout cas dans le délai d'un mois.

4. Si l'objet de l'expropriation est une société mixte, constituée dans le territoire de l'une des deux Parties Contractantes, l'indemnité qui revient à l'investisseur d'une Partie Contractante est calculée à partir de la valeur de la participation de celui-ci dans la société mixte, conformément aux documents pertinents et sur la base des mêmes critères d'évaluation prévus au paragraphe 3 du présent Article.
5. Les nationaux ou les sociétés d'une des deux Parties Contractantes qui déclarent avoir subi l'expropriation de leurs investissements ou d'une partie de ceux-ci ont droit à l'examen immédiat de la part des autorités judiciaires ou administratives compétentes de l'autre Partie Contractante, en vue de vérifier si l'expropriation a effectivement eu lieu et, dans ce cas, si l'expropriation et l'éventuelle indemnité sont conformes aux principes du droit international, et en vue de décider sur toutes les questions afférentes.
6. Si après l'expropriation l'investissement exproprié n'est pas utilisé en tout ou en partie pour les finalités prévues, l'ancien propriétaire et son/ses associé/s ont le droit de le racheter. Le prix de l'investissement exproprié est calculé à partir de la date du rachat sur la base des mêmes critères d'évaluation adoptés au moment du calcul du dédommagement visé au paragraphe 3 du présent article.

ARTICLE VI

Rapatriement du capital, profits et revenu

1. Chaque Partie Contractante garantit que tous les paiements relatifs à l'investissement dans son propre territoire effectués par un investisseur de l'autre Partie Contractante peuvent être



librement transférés à l'intérieur et en dehors de son propre territoire sans retards injustifiés et après acquittement de toutes les obligations fiscales. Les transferts incluent, notamment, mais non exclusivement :

- a) le capital et le capital additionnel, y compris les profits réinvestis utilisés pour l'entretien et l'accroissement de l'investissement ;
 - b) le revenu net, les dividendes, les royalties, les paiements pour l'assistance et les services techniques, les intérêts et autres profits ;
 - c) le revenu découlant de la vente totale ou partielle ou de la liquidation totale ou partielle d'un investissement ;
 - d) les fonds pour le remboursement des emprunts obtenus pour financer un investissement et pour le paiement des intérêts qui en résultent ;
 - e) la rémunération et les indemnités versées aux nationaux de l'autre Partie Contractante pour leur travail et pour les services fournis dans le cadre d'un investissement effectué dans le territoire de l'autre Partie Contractante, dans la mesure et suivant les modalités prévues par la législation et les règlements nationaux en vigueur ;
 - f) les paiements à titre d'indemnité visés à l'Article IV.
2. Les obligations fiscales visées au paragraphe 1 ci-dessus sont acquittées lorsque l'investisseur a complété les procédures prévues par la législation de la Partie Contractante dans le territoire de laquelle est effectué l'investissement.
 3. Sans préjuger de la portée de l'Article III du présent Accord, les deux Parties Contractantes s'engagent à appliquer aux transferts visés au paragraphe 1 du présent Article le même traitement favorable accordé aux investissements effectués par les investisseurs d'Etats tiers, au cas où il serait plus favorable.
 4. Dans le cas où, à cause de graves problèmes liés à la balance des paiements, une des Parties Contractantes serait obligée de limiter à titre temporaire le transfert de fonds, ces restrictions ne pourront être appliquées aux investissements relatifs au présent Accord que si la Partie Contractante observe les recommandations pertinentes adoptées dans le cas spécifique par le Fonds Monétaire International. Ces restrictions sont adoptées sur une base équitable, non discriminatoire et en bonne foi.



ARTICLE VII

Subrogation

Lorsqu'une Partie Contractante ou une de ses Institutions ont accordé une garantie contre les risques non commerciaux d'un investissement effectué par un de leurs investisseurs dans le territoire de l'autre Partie Contractante et qu'elles ont effectué le paiement pour cet investisseur sur la base de ladite garantie, l'autre Partie Contractante reconnaîtra la cession des droits de l'investisseur à la première Partie Contractante. Pour ce qui est du transfert du paiement à la Partie Contractante ou à son Institution en vertu de cette cession, les dispositions des Articles IV, V et VI du présent Accord sont appliquées.

ARTICLE VIII

Procédures de transfert

Les transferts visés aux Articles IV, V, VI et VII sont effectués sans retards injustifiés et, en tout cas, dans un délai d'un mois. Tous les transferts sont effectués dans une devise librement convertible au taux de change principal, applicable à la date où l'investisseur a demandé ledit transfert, à l'exception des dispositions visées au paragraphe 3 de l'Article V, au taux de change relatif applicable en cas de nationalisation ou expropriation.

ARTICLE IX

Règlement des différends entre les Parties Contractantes

1. Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord est, pour autant que possible, résolu par la voie de la consultation et de la négociation.
2. Si dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle une des Parties Contractantes en a présenté requête par écrit le différend n'est pas réglé, il est soumis à la demande de l'une des Parties Contractantes à un Tribunal Arbitral ad hoc, conformément aux dispositions du présent article.
3. Le Tribunal Arbitral sera constitué de la manière suivante : dans un délai de deux mois de la date de réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante désigne un membre du Tribunal. Le Président est nommé dans un délai de trois mois à partir de la date de désignation des deux autres membres.



4. Si, dans les délais fixés au paragraphe 3 du présent Article, aucune désignation n'a été effectuée, en l'absence de tout autre accord, chacune des Parties Contractantes peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la désignation. Si le Président de la Cour est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou si pour une autre raison il ne peut exercer cette fonction, le membre de la Cour Internationale de Justice le plus ancien qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties Contractantes sera invité à procéder à la désignation.
5. Le Tribunal Arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et ses décisions sont contraignantes. Les deux Parties Contractantes se répartissent les frais de leur procédure arbitrale et de leur représentant aux audiences. Les frais relatifs au Président et tous les autres frais sont répartis équitablement entre les Parties Contractantes. Le Tribunal Arbitral établit ses propres procédures.

ARTICLE X

Règlement des différends entre les investisseurs et les Parties Contractantes

1. Tout différend entre une Partie Contractante et l'investisseur de l'autre Partie Contractante relatif à un investissement, y compris un différend concernant le montant d'une indemnité, est réglé, pour autant que possible, par la voie de la consultation et de la négociation.
2. Si l'investisseur et un organisme de l'une ou de l'autre Partie Contractante ont conclu un accord d'investissement, la procédure prévue par l'accord d'investissement est appliquée.
3. Si, comme prévu au paragraphe 1 du présent Article, le différend n'est pas réglé dans un délai de six mois à partir de la date de la requête formulée par écrit à cet effet, l'investisseur concerné pourra soumettre le différend à l'une des instances désignées ci-après :
 - a) au Tribunal compétent de la Partie Contractante ayant la juridiction territoriale ;
 - b) au Tribunal arbitral ad hoc, conformément au Règlement en matière d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le Droit Commercial International (UNCITRAL) ; la Partie Contractante d'accueil s'engage de la sorte à accepter de se soumettre audit arbitrage ;
 - c) au Centre International pour le règlement des différends sur les investissements (C.I.R.D.I.), pour la mise en œuvre des procédures d'arbitrage visées par la Convention de Washington sur le règlement des différends liés aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, du 18 mars 1965, si ou dès lors que les deux Parties Contractantes y ont adhéré.
4. Aux termes du paragraphe 3, lettre b, du présent Article, l'arbitrage est conduit conformément aux dispositions suivantes :



Le Tribunal Arbitral est constitué de trois arbitres ; si ceux-ci ne sont pas des ressortissants d'une des deux Parties Contractantes, il devront posséder la nationalité d'Etats qui entretiennent des relations diplomatiques avec les deux Parties Contractantes, désignés par le Président de l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Stockholm/Paris, en qualité d'Autorité chargée de la désignation. L'Arbitrage se déroulera à Stockholm/Paris, sauf en cas d'accord différent entre les Parties concernées. En rendant sa décision, le Tribunal Arbitral applique les dispositions du présent Accord, ainsi que les principes du droit international reconnus par les deux Parties Contractantes. La décision arbitrale dans le territoire des Parties Contractantes est exécutée conformément aux législations nationales respectives et aux Conventions internationales en la matière auxquelles elles ont adhéré.

5. Les Parties Contractantes évitent de négocier par la voie diplomatique toute question relative à une procédure d'arbitrage ou une procédure judiciaire en cours tant que ces procédures n'ont pas été conclues, de même que dans le cas où une des Parties Contractantes n'ait pas respecté la décision du Tribunal Arbitral ou du Tribunal ordinaire dans le délai prévu par la décision, ou dans un délai à établir sur la base des dispositions du droit international ou interne applicables dans ce cas.

ARTICLE XI

Relations entre Gouvernements

Les dispositions du présent Accord sont appliquées indépendamment de l'existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les Parties Contractantes.

ARTICLE XII

Application d'autres dispositions

1. Si une question est régie tant par le présent Accord que par un autre Accord international auquel adhèrent les deux Parties Contractantes, ou par des dispositions du droit international général, les Parties Contractantes et leurs investisseurs bénéficient de l'application des dispositions les plus favorables.
2. Si le traitement accordé par une Partie Contractante aux investisseurs de l'autre Partie Contractante conformément à ses lois, règlements ou autres dispositions, ou selon un contrat



spécifique ou une autorisation d'investissement ou d'autres accords, est plus favorable que celui prévu par le présent Accord, le traitement le plus favorable sera appliqué.

3. Successivement à la date à laquelle l'investissement a été effectué, toute modification significative de la législation de la Partie Contractante, qui règle directement ou indirectement l'investissement, ne sera pas appliquée de manière rétroactive et les investissements effectués dans le cadre du présent Accord seront par conséquent protégés.

4. Les dispositions du présent Accord ne limitent pas l'application des dispositions nationales visant à prévenir l'évasion fiscale et le détournement d'actif. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante s'engagent à fournir à la demande de l'autre Partie Contractante tout renseignement utile à cette fin.

ARTICLE XIII

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles chaque Partie Contractante aura officiellement notifié à l'autre l'accomplissement de ses procédures de ratification.

ARTICLE XIV


Durée et expiration

1. Le présent Accord est conclu pour une durée de 10 (dix) ans et pour une période additionnelle de cinq ans, à moins que l'une des Parties Contractantes ne le dénonce au plus tard un an avant son expiration.
2. Dans le cas d'un investissement effectué avant la date d'expiration, comme prévu au paragraphe 1 du présent Article, les dispositions visées aux Articles I à XII restent en vigueur pour une période additionnelle de cinq ans.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.


FAIT A. NOUAKCHOTTI le 5/04/2003 en deux exemplaires en langue française.

Pour le Gouvernement de la
République Italienne



Pour le Gouvernement de la
République Islamique de Mauritanie



Copia conforme 
(Arreste di 11 pp)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA SULLA PROMOZIONE E LA
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, di seguito denominati le "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due paesi, in particolare per quanto concerne gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente;

PERSUASI che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di questi investimenti basati su accordi internazionali contribuiranno a stimolare relazioni economiche suscettibili di promuovere la prosperità delle due Parti Contraenti;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

1. Il termine << investimento >> designa ogni categoria di bene investito; prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico.

Fatto salvo quanto precede, sono considerati investimenti, soprattutto ma non esclusivamente, i seguenti elementi:

- a) i beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in *rem* di proprietà, compresi i diritti reali di garanzia sulla proprietà di terzi, sempre che possano essere utilizzati ai fini dell'investimento;
- b) le azioni, le obbligazioni, le quote sociali ed altri titoli di credito nonché i titoli di Stato e i titoli pubblici in generale;
- c) i crediti finanziari collegati ad un investimento, nonché i redditi che provengono da un capitale e che sono reinvestiti, i redditi provenienti da un capitale ed i diritti a tutte le prestazioni aventi un valore economico connessi ad un investimento;
- d) i diritti di autore, i marchi commerciali, i brevetti, i modelli industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, il know-how, i segreti commerciali, le denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonché ogni licenza e concessione conformi alla legge in vigore in materia di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, di estrazione e di sfruttamento delle risorse naturali;
- f) ogni aumento di valore dell'investimento iniziale.

Qualsiasi modifica della forma giuridica scelta per gli investimenti non pregiudica la loro qualifica di investimento.

2. Il termine << investitore >> designa qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali, associate e filiali estere controllate da tali persone fisiche o giuridiche.



3. Il termine <<persona fisica>> designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, una persona fisica che possiede la cittadinanza di questo Stato, conformemente alla sua legislazione.
4. Il termine <<persona giuridica>> designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, qualsiasi organismo avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come gli istituti pubblici, le società di persone, di capitali, le fondazioni e le associazioni, a prescindere che si tratti o meno di organismi a responsabilità limitata.
5. Il termine <<redditi>> designa tutte le somme prodotte o che saranno prodotte da un investimento, compresi in modo particolare i profitti o gli interessi, i dividendi, le royalties, i compensi per prestazioni tecniche, di assistenza o di altra natura, nonché qualsiasi pagamento in natura.
6. Il termine <<territorio>> indica, oltre alle superfici delimitate dalle frontiere terrestri, le <<zone marine>>. Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sotto la sovranità delle Parti Contraenti o su cui esse esercitano diritti sovrani o giurisdizionali conformemente al diritto internazionale.
7. L'espressione <<accordo d'investimento>> indica un accordo che una Parte contraente può concludere con un investitore dell'altra Parte Contraente in vista di regolamentare il rapporto specifico concernente l'investimento.
8. L'espressione <<trattamento non discriminatorio>> indica un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore trattamento esistente fra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.
9. L'espressione <<diritto di accesso>> indica il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti risultanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti.
10. L'espressione <<attività collegate ad un investimento>> indica, fra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la gestione delle attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; la richiesta di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie allo svolgimento delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate, di energia, di carburanti e di mezzi di produzione, nonché la diffusione d'informazioni commerciali.

ARTICOLO II

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna delle Parti contraenti incoraggia gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire sul suo territorio.
2. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente non meno favorevole di quello previsto all'Articolo III, paragrafo 1.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti concede sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le Parti Contraenti verificheranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul loro territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente, nonché dalle società ed imprese nelle quali questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun caso sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.



4. Ciascuna delle Parti Contraenti crea e mantiene sul suo territorio un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun investitore.

5. Le Parti Contraenti non istituiscono alcuna condizione per la realizzazione, lo sviluppo o il perseguimento degli investimenti, suscettibile di comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi connessi alla produzione per l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento di beni *in loco* o ogni condizione analoga.

6. In conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna delle Parti Contraenti concede ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano nel suo territorio per un investimento regolamentato dal presente Accordo, delle condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali. Ciascuna delle Parti Contraenti applicherà il trattamento più favorevole alle questioni connesse all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti all'interno del suo territorio, dei cittadini dell'altra Parte Contraente nonché dei loro famigliari.

Le società costituite in conformità alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente, e che sono di proprietà, o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente, sono autorizzate a reclutare liberamente i quadri dirigenti ad alto livello a prescindere dalla loro nazionalità, conformemente alle leggi della Parte Contraente di accoglienza.

ARTICOLO III

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Ciascuna delle Parti Contraenti concede sul proprio territorio agli investimenti effettuati ed ai redditi inerenti degli investitori dell'altra Parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai redditi inerenti dei propri cittadini o di quelli di paesi terzi. Lo stesso trattamento si estende alle attività collegate all'investimento.

2. Se, sulla base della legislazione di una delle Parti Contraenti o degli obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in futuro entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, si verifici una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente beneficerebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte sarà applicato agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti già instaurati.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si estendono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in forza della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, a un Accordo economico multilaterale internazionale, o in forza di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

Articolo IV

Indennizzo per danni o perdite

Se gli investitori di ciascuna delle Parti contraenti subiscono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, perdite o danni ai loro investimenti per causa di guerre, di altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi simili, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato concede un'indennità adeguata per riparare le perdite o i danni, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano stati provocati da forze governative



o da altri soggetti. L'indennità è liquidata in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza ritardi ingiustificati.

Gli investitori interessati hanno diritto allo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati terzi.

ARTICOLO V.

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo non sono assoggettati ad alcuna misura suscettibile di limitare, a titolo permanente o temporaneo, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, fatta salva la legislazione nazionale o locale in vigore e le disposizioni stabilite dalle autorità giurisdizionali competenti.

2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno oggetto, *de iure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, di misure di nazionalizzazione, di esproprio, di requisizione o di ogni altra misura analoga, comprese le misure che pregiudicano le società ed i beni controllati dall'investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o motivi d'interesse azionale; in questo caso è previsto il pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennità, a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria e conformemente a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.

3. L'importo adeguato dell'indennità sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare è stata annunciata o resa pubblica.

Qualora vi siano difficoltà per determinare l'effettivo valore commerciale, sarà determinato sulla base dei criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

L'indennità è calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio principale, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare è stata annunciata o resa pubblica; essa deve includere gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data del pagamento; essa potrà essere liberamente riscossa e trasferita.

Dal momento della sua determinazione, l'indennità è pagata senza ritardi ingiustificati ed in ogni caso nel termine di un mese.

4. Se l'oggetto dell'esproprio è una società mista costituita nel territorio di una delle due Parti contraenti, l'indennità che spetta all'investitore di una Parte Contraente è calcolata tenuto conto del valore della partecipazione di quest'ultimo nella società mista, conformemente ai documenti pertinenti e secondo gli stessi criteri di valutazione previsti al paragrafo 3 del presente Articolo.

5. I cittadini o le società di una delle due Parti Contraenti che dichiarano aver subito l'esproprio dei loro investimenti o di una parte, hanno diritto ad un immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative competenti dell'altra Parte Contraente, in vista di verificare se l'esproprio ha avuto effettivamente luogo e, in tal caso, se l'esproprio e l'eventuale indennità sono conformi ai principi del diritto internazionale, nonché per decidere su tutte le questioni afferenti.

6. Se dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non è utilizzato in tutto o in parte per le finalità previste, l'ex-proprietario e il suo/ suoi associati hanno diritto di riacquistarlo. Il prezzo



dell'investimento espropriato è calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

ARTICOLO VI

Rimpatrio del capitale, utili e reddito

1. Ciascuna Parte Contraente garantisce che tutti i pagamenti relativi ad un investimento nel suo territorio, effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente, possano essere liberamente trasferiti all'interno ed al di fuori del suo territorio, senza ritardi ingiustificati e previo adempimento di tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti includono, in modo particolare, ma non esclusivamente:

- a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'accrescimento dell'investimento;
- b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
- c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d) i fondi per il rimborso dei prestiti ottenuti per finanziare un investimento e per il pagamento degli interessi che ne risultano;
- e) la retribuzione e le indennità versate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il loro lavoro e per i servizi forniti nel quadro di un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
- d) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 precedente sono adempiuti quando l'investitore ha completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio si effettua l'investimento;

3. Fatta salva la portata dell'Articolo III del presente Accordo, le due Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, qualora fosse più favorevole.

4. Se, nel caso di gravi problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti fosse obbligata a limitare a titolo temporaneo il trasferimento di fondi, queste restrizioni potranno essere applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente osserva le raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria ed in buona fede.

ARTICOLO VII

Surroga

Se una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni ha concesso una garanzia contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell'altra Parte Contraente ed esse hanno effettuato il pagamento per tale investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte



Contraente o alla sua istituzione in forza di questa cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII sono effettuati senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro un mese. Tutti i trasferimenti sono effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio principale, applicabile alla data in cui l'investitore ha richiesto detto trasferimento, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relative al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione, o di esproprio.

ARTICOLO IX

Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti, relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo è, per quanto possibile, risolta per mezzo di consultazioni e di negoziazioni.
2. Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne ha fatto richiesta per iscritto, la controversia non è risolta, essa sarà sottoposta a domanda di una delle Parti Contraenti ad un Tribunale arbitrale ad hoc, conformemente alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito come segue: entro un termine di due mesi dalla data di ricezione della domanda di arbitrato, ciascuna Parte Contraente designa un membro del Tribunale. Il Presidente è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri.
4. Se, entro i termini stabiliti al paragrafo 3 del presente Articolo, nessuna designazione è stata effettuata, in mancanza di ogni altro accordo ciascuna delle Parti Contraenti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla designazione. Se il Presidente della Corte è cittadino di una delle Parti Contraenti o se, per qualsiasi altra ragione, egli non può esercitare questa funzione, il membro della Corte internazionale di Giustizia con maggiore anzianità che non è cittadino di una delle parti Contraenti sarà invitato a procedere alla designazione.
5. Il Tribunale Arbitrale adotta le sue decisioni a maggioranza dei voti, e le sue decisioni sono vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sostengono le spese della loro procedura arbitrale e del loro rappresentante alle udienze. Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese sono equamente ripartite fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilisce le proprie procedure.

ARTICOLO X

Soluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti



1. Ogni controversia fra una Parte Contraente e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativa ad un investimento, ivi compresa una controversia concernente l'ammontare di un indennizzo, è risolta per quanto possibile per mezzo di consultazioni e negoziazioni.

2. Se l'investitore ed un organismo dell'una o dell'altra Parte contraente hanno concluso un accordo d'investimento, si applica la procedura prevista dall'accordo d'investimento.

3. Se, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, la controversia non è risolta entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta formulata per iscritto a tal fine, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia ad una delle seguenti istanze:

a) al Tribunale competente della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;

b) al Tribunale arbitrale ad hoc conformemente al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); in tal modo la Parte Contraente di accoglienza s'impegna ad accettare di sottoporsi a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per la messa in opera delle procedure d'arbitrato indicate dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, se, o non appena le due Parti Contraenti vi hanno aderito.

4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del presente Articolo, l'arbitrato si svolge conformemente alle seguenti disposizioni:

Il Tribunale Arbitrale è costituito da tre arbitri: se questi ultimi non sono cittadini di una delle due Parti contraenti, essi dovranno avere la nazionalità di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con le due Parti contraenti, designati dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualità di autorità incaricata della designazione. L'Arbitrato si svolgerà a Stoccolma/Parigi, salvo in caso di accordo diverso fra le Parti interessate. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applica le disposizioni del presente Accordo, nonché i principi del diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti è eseguita conformemente alle rispettive legislazioni nazionali ed alle Convenzioni internazionali in materia alle quali esse hanno aderito.

5. Le Parti Contraenti evitano di negoziare per le vie diplomatiche qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria in corso, fintanto che queste procedure non sono state concluse, come pure nel caso in cui una delle Parti Contraenti non abbia rispettato la decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nei termini previsti dalla decisione, o in un termine da stabilire sulla base delle disposizioni del diritto internazionale o interno applicabili in questo caso.

ARTICOLO XI

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicano indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti

ARTICOLO XII

Applicazione di altre disposizioni

1. Se una questione è regolamentata sia dal presente Accordo, sia da un altro accordo internazionale al quale entrambe le Parti Contraenti aderiscono, o da disposizioni del diritto internazionale generale, le Parti Contraenti ed i loro investitori beneficiano dell'applicazione delle disposizioni più favorevoli.



2. Se il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente alle sue leggi, regolamenti, o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione per l'investimento, o altri accordi, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento più favorevole.
3. Successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica significativa della legislazione della Parte Contraente, che regola l'investimento direttamente o indirettamente, non sarà applicata in modo retroattivo e gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo saranno di conseguenza tutelati.
4. Le disposizioni del presente Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione.
5. Le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire, su richiesta dell'altra Parte Contraente, ogni informazione utile a tal fine.

ARTICOLO XIII

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui ciascuna Parte Contraente avrà ufficialmente notificato all'altra l'adempimento delle sue procedure di ratifica.

ARTICOLO XIV

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo è concluso per una durata di 10 (dieci) anni e per un periodo addizionale di cinque anni, salvo che una delle Parti Contraenti lo denunci al più tardi un anno prima della sua scadenza.
2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII rimangono in vigore per un periodo addizionale di cinque anni.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A NOUAKCHOTT il 5.04.2003, in due esemplari in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Alfredo Mantica

Per il Governo della Repubblica

Islamica di Mauritania

Mohamed Ould Nani



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0053880